

RE [redacted]  
Rep. [redacted]

IL TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE DISTACCA DI PARTINICO

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo, sciogliendo la riserva dell'8 gennaio 2013, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. [redacted] del Ruolo Generale Affari Contenzioni tra

[redacted] nata ad [redacted] il [redacted]  
[redacted] nata a [redacted] il [redacted]  
[redacted] nata a [redacted] il [redacted]

RICORRENTI

per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del loro congiunto [redacted]

contro

[redacted]  
[redacted], nato a [redacted] il [redacted]

RESISTENTE CONTUMACE

e contro

MINISTERO DELL'INTERNO (FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Palermo, via De Gasperi n. 81

RESISTENTE CONTUMACE

\*\*\*

Con atto depositato in cancelleria il 23 gennaio 2012, e regolarmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, alla parte resistente ed al Fondo di Rotazione per la Solidarietà per le Vittime della mafia, le ricorrenti hanno chiesto a questo Giudice di accertare e dichiarare il loro diritto - *iure proprio* - al risarcimento del danno conseguente alla morte di [redacted] - marito di [redacted] e padre

ind. 2

di [REDACTED] - disponendo la consequenziale condanna a carico del resistente.

Il fatto illecito da cui muove la pretesa risarcitoria consiste nella morte di [REDACTED] [REDACTED] assassinato a quarantotto anni dall'associazione criminale nota con il nome di "cosa nostra" il [REDACTED] in un casolare di [REDACTED] per mano dell'odierno resistente [REDACTED] tale fatto è stato definitivamente accertato con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] pronunciata dalla I<sup>^</sup> Sez. della Corte di Assise di [REDACTED] prodotta in atti; tale decisione è divenuta irrevocabile in data 5 maggio 1998, per mancata impugnazione da parte di [REDACTED] come attestato in calce alla stessa con annotazione del 3 giugno 1998.

In odine a tale vicenda, le ricorrenti hanno chiesto la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale e del danno patrimoniale oltre che di "ogni e qualsiasi" voce di danno riconducibile al fatto illecito dolosamente posto in essere dal resistente. A tal proposito, va innanzitutto affermata la certa legittimazione attiva delle ricorrenti a procedere per il risarcimento dei danni richiesti, in considerazione del rapporto di parentela che le legava a [REDACTED] è ormai un dato acquisito alla sensibilità giuridica dell'ordinamento che la morte del congiunto, quando segue ad un fatto illecito, può essere fonte di una lesione diretta della sfera giuridica dei familiari superstiti meritevole di tutela.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, posto il definitivo accertamento in sede penale sulla sussistenza del fatto ingiusto e sulla ascrivibilità della condotta dolosa all'odierno resistente, tenuto conto di quanto stabilisce l'art. 651 c.p.p. in ordine agli effetti del giudicato penale rispetto ai fatti che sono oggetto di una controversia civile, non possono esservi dubbi sulla fondatezza della domanda che va accolta nei termini di seguito esposti.

La domanda risarcitoria proposta coinvolge sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale in quanto direttamente riconducibili al delitto che ha offeso le ricorrenti. A tal proposito, occorre rammentare come, seppure l'uccisione del congiunto sia senz'altro un fatto ingiusto la cui plurioffensività può apprezzarsi anche sotto il profilo oggettivo (oltre che sotto quello soggettivo ledendo oltre che la vittima primaria anche i suoi familiari), il concreto risarcimento di ciascuna voce di danno presuppone la prova delle conseguenze prodotte dall'illecito nella sfera giuridica del danneggiato.

Ciò premesso, nonostante le ricorrenti lamentino la lesioni di "ogni qualsiasi" danno riconducibile alla morte del loro caro, nel caso di specie deve escludersi la risarcibilità del danno biologico. Ed invero, tale voce di danno consiste nella menomazione psichica del

*1/2*

danneggiato, riscontrabile con accertamento nosografico, in conseguenza della quale il danneggiato ha subito una alterazione della propria qualità della vita. Alla luce delle allegazioni istruttorie non emerge, né è stata allegata dai ricorrenti, una lesione del sistema nervoso che possa far ritenere sussistente un danno biologico risarcibile.

Diversamente deve affermarsi, invece, per quanto riguarda il danno parentale ed il danno morale conseguenti al delitto commesso dal resistente. È noto come tali voci di danno riflettano due diversi aspetti della sofferenza ingiustamente subita dal danneggiato: il patema d'animo transitoriamente percepito dall'offeso del reato, nel caso del danno morale; il danno esistenziale, sotto forma di sconvolgimento della vita di relazione familiare, nel caso del danno parentale. Nondimeno, si tratta, di due espressioni di un pregiudizio unitariamente percepibile, ancorché complesso. Ed invero, quando il fatto ingiusto consiste in un'ipotesi di reato, l'origine delittuosa dell'illecito determina un'interferenza tra le due manifestazioni lesive – quella morale e *transeunte* e quella esistenziale che si consolida nel tempo - di modo che il patema d'animo si risolve in una particolare ed originaria colorazione del danno esistenziale. Ne consegue che la distinzione tra le due componenti dello stesso danno non patrimoniale non può condurre ad una duplicazione delle poste del danno risarcibile, assolvendo piuttosto ad una funzione descrittiva e determinativa in fase di liquidazione risarcitoria.

Premesso, per quanto appena precisato, che nella liquidazione del danno non patrimoniale si terrà conto della sua genesi delittuosa, occorre a questo punto porre particolare attenzione al lamentato danno parentale. A tal proposito, vale la pena rammentare che si tratta di una lesione non patrimoniale al bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost. (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 ); nonché al bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli in relazione agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.. La tutela del rapporto e della relazione familiare è riconosciuto quale interesse meritevole di tutela ai membri della famiglia c.d. mononucleare, vale a dire gli stretti congiunti che convivevano con la vittima e, in secondo luogo, ai familiari prossimi in considerazione della loro particolare e specifica relazione con quest'ultima. In ogni caso – come anticipato - si tratta di una lesione diretta ed immediatamente riconoscibile alla sfera giuridica dei familiari superstiti come conseguenza senz'altro regolare e prevedibile della morte del loro congiunto.

In questo contesto teorico, al fine della necessaria personalizzazione del danno, va tenuto conto del fatto che all'epoca dell'evento delittuoso che ha disintegrato la relazione familiare

Man

tra le ricorrenti e [redacted] tutti i componenti del nucleo familiare – moglie e figlie – convivevano nella stessa abitazione familiare, e che [redacted] [redacted] avevano rispettivamente la giovanissima età di [redacted] anni, mentre [redacted] [redacted] aveva [redacted]. Si tratta di allegazioni sufficienti a fornire la prova liquida del grave disagio familiare che la morte di [redacted] ha provocato nella sfera familiare composta dai suoi stretti congiunti. E non possono essere poste in secondo piano le circostanze tragiche in cui si è consumata l'uccisione di [redacted], la cui scomparsa è riconducibile ad un caso di c.d. "lupara bianca", di modo che, all'iniziale peso per l'angosciosa incertezza sulla sorte del loro caro, i ricorrenti hanno dovuto aggiungere, in seguito alle provalazioni processuali di [redacted] – che si è autoaccusato dell'assassinio del [redacted] precisando di averne sciolto nell'acido il cadavere - la definitiva certezza di una morte violenta.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno, stante la sua essenza non patrimoniale, è necessario ricorrere alla valutazione quantitativa, ancorata però a riferimenti concreti ricavabili dall'esperienza giurisprudenziale. Seguendo, perciò, la prassi oramai adottata anche da questo Tribunale si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano, secondo il loro ultimo aggiornamento del 2011. Questa impostazione è peraltro avallata dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come *"in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell'approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale"* (Sez. 3, Sentenza n. 15760 del 12/07/2006).

Ciò posto, tenuto conto delle circostanze violente e dolose in cui si è consumato il fatto ingiusto, dell'età della vittima e di quella delle singole persone danneggiate, tenuto conto delle aspettative di vita media della vittima [redacted] si ritiene equo liquidare a [redacted] la complessiva somma di € 278.165,00 in valori attuali, e la somma complessiva di € 303.761,00 ciascuna a [redacted] [redacted]

Men

Per quanto riguarda l'ulteriore domanda di risarcimento del danno patrimoniale preteso dalle ricorrenti come diretta conseguente della morte di [REDACTED] è evidente che si tratta di un danno futuro risarcibile in quanto lucro cessante sull'assunto del vincolo di solidarietà immanente al nucleo familiare che fa sì che colui che produca un reddito lo condivida con gli altri componenti della famiglia. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il danno in questione va specificamente identificato nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 143 e ss. cod. civ.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 2869 del 26/02/2003).

Ora, alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso e dell'assenza di elementi positivi di segno contrario, deve ritenersi che con la modesta attività di imprenditore agricolo il *de cuius* quanto meno contribuiva al mantenimento del proprio nucleo familiare e che la sua dipartita abbia sottratto alla moglie ed ai figli il predetto sostentamento.

Poichè le allegazioni istruttorie non offrono alcun elemento dal quale ricavare la concreta capacità reddituale del *de cuius*, non essendo stata allegata alcuna dichiarazione dei redditi relativa alla posizione fiscale dello stesso, la liquidazione di tale danno avviene su parametri equitativi utilizzando a tal fine l'ammontare annuo dell'assegno sociale, ad oggi corrispondente ad € [REDACTED]

Di esso va individuata l'aliquota che ragionevolmente sarebbe stata destinata ai familiari. Alla luce del descritto contesto familiare, può ritenersi che il *de cuius*, all'epoca del decesso [REDACTED] e con una aspettativa di vita media di ulteriori trent'anni circa, quale capofamiglia ed unico percettore di reddito, avrebbe destinato alle due figlie, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna (da individuare equitativamente ed in assenza di ulteriori elementi) con il compimento del 24° anno di età, un terzo ciascuna del proprio reddito dividendo con la moglie la restante parte del proprio reddito; ed avrebbe altresì continuato a destinare ai bisogni del nucleo familiare costituito con la moglie metà dei propri introiti. Sviluppando i calcoli si ottiene un importo di € 16.731,00 per la figlia [REDACTED] all'epoca della morte [REDACTED] (5.577,00:3x9), un importo di €

*Parent*

22.308,00 per la figlia [redacted] all'epoca della morte [redacted] (5.577,00:3x12), ed un importo di € 61.347,00 per il coniuge (5.577,00:3x9:2 + 5.577x2/3:2x3 + 5.577,00:2x17).

Va sottolineato che l'ammontare del reddito preso in considerazione non tiene conto del naturale aumento dei redditi nel corso del tempo. Ciò nondimeno si ritiene che tale aumento vada compensato con la posta positiva conseguente all'immediata ed anticipata percezione, da parte delle ricorrenti, di una utilità economica della quale le stesse avrebbero goduto nell'arco di un periodo di tempo rilevante. Si ritiene, pertanto, in considerazione della natura equitativa della liquidazione del danno, di poter validamente compensare la posta negativa, conseguente alla mancata valutazione dei futuri probabili incrementi reddituali, con la posta positiva, conseguente alla anticipata ed immediata fruizione di utilità economiche ordinariamente diluite nel tempo.

Tutte le somme suindicate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il Giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore corrispondente all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale interesse va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza, 3/12/1997 n° 12262) sulla «somma capitale» rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito da ciascuna delle ricorrenti e suindicato in valori attuali si determina il «danno iniziale», inteso come danno finale devalutato alla data dell'illecito; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare

*me 2*

l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Orbene, considerando che il risarcimento è stato calcolato con riferimento alla data odierna e che l'evento omicidiario risulta essersi verificato in data [REDACTED], le somme dovute vanno calcolate nelle seguenti misure:

attore	Danno finale	Danno iniziale	Interessi compensativi
[REDACTED]	€ 339.512,00	€ 169.332,67	€ 279.087,99
[REDACTED]	€ 320.492,00	€ 159.846,38	€ 263.453,02
[REDACTED]	€ 326.069,00	€ 162.627,93	€ 268.037,51

Conclusivamente, pertanto, il convenuto [REDACTED] nella persona del suo tutore e rappresentante legale, deve essere condannato al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 618.599,99, in favore di [REDACTED] della somma di € 583.945,02 ed in favore di [REDACTED] della somma di € 594.106,51, il tutto oltre interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente decisione sino al giorno dell'effettivo esborso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua di quanto disposto dal nuovo regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n.140.

#### P.Q.M.

Dichiarata la contumacia di [REDACTED] e del Ministero Dell'Interno (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso);

in accoglimento delle domande proposte da [REDACTED]

[REDACTED] condanna:

[REDACTED] a pagare a titolo risarcitorio la somma di € 618.599,99 a favore di [REDACTED] oltre interessi come per legge dalla data della decisione fino al soddisfo;

Condanna [REDACTED]

[REDACTED] a pagare la somma complessiva di € 583.945,02 a favore di [REDACTED]

[REDACTED] oltre interessi come per legge dalla data della decisione fino al soddisfo.

Condanna [REDACTED]

[REDACTED] a pagare la somma complessiva di € 594.106,51 a favore di [REDACTED]

[REDACTED] oltre interessi come per legge dalla data della decisione fino al soddisfo.

*Man*

Condanna


[redacted] alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di € 8.832,00, di cui € 327,00 per spese, oltre IVA e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Finazzo. Indica nell'

[redacted] il soggetto nei cui confronti deve essere operato il recupero dell'imposta prenotata a debito ai sensi dell'art. 59, lett. d) e 60 del D.P.R. n. 331/1986.

Onera la Cancelleria di dare alle parti costituite comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Partinico il 28 gennaio 2013.

Il Giudice



*La minuta della presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Filippo Lo Presti.*

Depositato in Cancelleria il

29 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Vincenzo Martucci

COPIA DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
PARTINICO, 29 GEN. 2013  
IL CANCELLIERE

per uso trasmissione  
al fusto di solidarietà per  
la vittima della mafia



29 GEN 2013  
Il Cancelliere